

Circ. n. 13

Molfetta, 13 settembre 2024

I.T.E.T. "G. SALVEMINI" - MOLFETTA
Prot. 0006790 del 13/09/2024
VII (Uscita)

Al personale DOCENTE

Al personale ATA

AL DSGA

ALLE RSU

Al sito WEB – sezione CIRCOLARI

OGGETTO: Modifiche al “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” – Indicazioni su utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social

Le modifiche al **codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, introdotte dal **D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81** “Regolamento concernente modifiche al DPR 16 aprile 2013, n. 62, recante: «*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*»” introducono alcune **rilevanti novità**.

Le modifiche più importanti riguardano l'introduzione di misure concernenti l'**uso delle tecnologie informatiche** e l'**utilizzo mezzi di informazione e dei social** da parte dei dipendenti pubblici. In particolare, si fa presente che:

- nell'utilizzo di mail, social e altri mezzi di informazione e comunicazione, **i dipendenti non devono arrecare danno e pregiudizio all'istituzione scolastica;**
- il dipendente è tenuto inoltre ad **astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza** o della pubblica amministrazione in generale;
- è possibile **utilizzare gli strumenti informatici dell'istituzione scolastica per scopi personali**, purché **l'attività sia limitata nel tempo**.

Per completezza d'informazione, si riportano di seguito i testi degli **artt. 11- bis** e **11-ter**, introdotti dopo l'art. 11.

Art. 11-bis (Utilizzo delle tecnologie informatiche)

1. L'amministrazione, attraverso i propri responsabili di struttura, ha facoltà di svolgere gli accertamenti necessari e adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza e la protezione dei sistemi informatici, delle informazioni e dei dati. Le modalità di svolgimento di tali accertamenti sono stabilite mediante linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. In caso di uso di dispositivi elettronici personali, trova applicazione

1

l'articolo 12, comma 3-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa o ad essa riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali è di norma evitato per attività o comunicazioni afferenti il servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il dipendente, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati. I dipendenti si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall'amministrazione di appartenenza. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l'identificazione del dipendente mittente e deve indicare un recapito istituzionale al quale il medesimo è reperibile.

4. Al dipendente è consentito l'utilizzo degli strumenti informatici forniti dall'amministrazione per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l'attività sia contenuta in tempi ristretti e senza alcun pregiudizio per i compiti istituzionali.

5. È vietato l'invio di messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell'amministrazione.

Art. 11-ter (Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media)

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente alla pubblica amministrazione di appartenenza.

2. In ogni caso il dipendente è tenuto ad astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale.

3. Al fine di garantire i necessari profili di riservatezza le comunicazioni, afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Nei codici di cui all'articolo 1, comma 2, le amministrazioni si possono dotare di una "social media policy" per ciascuna tipologia di piattaforma digitale, al fine di adeguare alle proprie specificità le disposizioni di cui al presente articolo. In particolare, la "social media policy" deve individuare, graduandole in base al livello gerarchico e di responsabilità del dipendente, le condotte che possono danneggiare la reputazione delle amministrazioni.

5. Fermi restando i casi di divieto previsti dalla legge, i dipendenti non possono divulgare o diffondere per ragioni estranee al loro rapporto di lavoro con l'amministrazione e in difformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 33, e alla legge 7 agosto 1990, n. 241, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui essi abbiano la disponibilità".

Nell'ottica di una **proficua collaborazione**, si invita il **personale docente e ATA** ad **attenersi scrupolosamente alle nuove misure introdotte nel "Codice"**.

È altresì opportuno rammentare che **la violazione degli obblighi** previsti dal Codice introduce la **responsabilità disciplinare del dipendente pubblico**, così come disposto dall'art. 16 del Codice stesso.

In allegato (Allegato A) il **Codice di comportamento** modificato dal DPR n. 81 del 13.06.2023.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Pasqualina Pierro

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)